

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

I.C. “ R.MORO”

Taranto

**Contratto integrativo
di Istituto**

anni scolastici

2018/2019

2019/2020

2020/2021


I.C. "R.MORO" - Taranto
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI SITITUTO
AA. SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno VENTI Dicembre 2018, alle ore 10,00 nell'ufficio del Dirigente viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo " I.C. MORO " di Taranto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra


la PARTE PUBBLICA

nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Loredana Bucci



e la PARTE SINDACALE:

RSU di Istituto

Martella Paola 

Ressa Catalda 

Rolli Gabriella 

Rappresentanti delle OO.SS. territoriali risultano assenti se pur regolarmente convocati con nota 9142/A26 del 13/12/2018

Cisl Scuola _____

Fic Cgil _____

Uil Scuola _____

Snals _____

Gilda _____

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata	5
Art. 2 – Interpretazione autentica.....	5
TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	5
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	5
Art. 3 – Sistema delle relazioni sindacali.....	5
Art. 4 – Informazione.....	6
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa.....	6
Art. 6 – Confronto.....	7
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	7
Art. 7 – Attività sindacale	7
Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro.....	7
Art. 9 – Permessi retribuiti e non retribuiti	8
Art. 10 – Referendum.....	8
Art. 11 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990.....	8
TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	8
Art. 12 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).....	8
Art. 13 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione	8
TITOLO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.....	9
Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente	9
Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA.....	9
TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	9
Art. 16 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.....	9
Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA	10
Art. 18 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio	10
Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione.....	10
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.....	11
CAPO I - NORME GENERALI.....	11
Art. 20 – Fondo per la contrattazione integrativa	11
Art. 21 - Finalizzazione delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa e criteri per l'utilizzazione del personale.....	12
Art. 22 – Finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica: criteri di utilizzazione del personale	13

Art. 23 – Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.....	13
Art. 24 - Conferimento degli incarichi.....	14
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA....	15
Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica.....	15
Art. 26 - Ripartizione del Fondo per l’Istituzione scolastica: quota docenti	16
Art. 27 - Ripartizione del Fondo per l’Istituzione scolastica: quota ATA	17
Art. 28 - Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa.....	18
Art. 29 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente.....	18
Art. 30 - Incarichi specifici del personale ATA.....	18
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	20
Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria.....	20
Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio	20

Allegato: Decreto Dirigenziale n. 1129 del 27.11.2018 (Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa a. s. 2018/2019)

I.C. “ R. MORO ” - Taranto
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
AA. SS. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto è conforme alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 22 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca stipulato in data 19 aprile 2018, nel seguito indicato sinteticamente come “CCNL”.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo “ R. Moro ” di Taranto e, conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del CCNL, dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ad esclusione delle norme di cui al Titolo VI (trattamento economico accessorio) che saranno negoziate con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell’anno 2021, resterà temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in:
 - informazione
 - confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.



Art. 4 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore (CCNL e CCNI), purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 del presente contratto e, più in generale, all'articolo 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 6 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, collocata nella sede amministrativa di via Lazio,27 nel corridoio adiacente la Sala Docenti. e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Su richiesta della RSU verrà di volta in volta individuato, nella sede di Via Lazio, un locale da utilizzare per le attività di competenza della RSU medesima, concordandone con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia.
4. Il dirigente pubblica sull'apposita "Bacheca sindacale" presente sul sito web istituzionale le notizie di interesse sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 8 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro, al termine dell'assemblea stessa, nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora lo svolgimento dell'assemblea non dia luogo all'interruzione delle lezioni, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e la ricezione delle telefonate nei due plessi dell'Istituto, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n. 2 unità di personale amministrativo saranno addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Dirigente, sentito il Dsga, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 9 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano, inoltre, alla RSU permessi sindacali, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 10 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 11 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO III - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 12 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 stipulato il 29.11.2007 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 13 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.



G. Rolles

2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - a) addetto al primo soccorso
 - b) addetto al primo intervento antincendio
4. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso di formazione.

TITOLO IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 stipulato il 29.11.2007.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico. *dei Fondi (colico bene fondi)*

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente - sentito il Dsga - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 stipulato il 29.11.2007. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività. *(colico bene fondi)*

TITOLO V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. La formazione in servizio dei docenti, in quanto organicamente connessa alla prestazione professionale, costituisce la condizione per il potenziamento delle competenze richieste dal profilo professionale, così come definito dall'art. 26 del CCNL del 29/11/07, contribuendo in tal modo a realizzare le condizioni per un pieno ed efficace servizio della funzione in relazione ai processi di innovazione.
2. La formazione per il personale ATA rappresenta lo strumento di accompagnamento all'esercizio professionale in presenza di una maggiore complessità organizzativa, amministrativa - contabile e gestionale connessa alle attività delle istituzioni scolastiche autonome come previsto dagli artt. 44, 47, 48, 49 e 50 del CCNL del 29/11/07.
3. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in orario di servizio è autorizzata dal Dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, prioritariamente per il personale che ricopre incarichi o funzioni specifiche.
4. Sono riconosciute le iniziative formative in linea con le finalità ed obiettivi definiti dal PTOF e dal Piano di Miglioramento (PdM), dai contratti sulla formazione del personale docente e ATA, organizzate dall'Amministrazione di appartenenza a livello centrale o periferico o da altri Enti autorizzati che si svolgono, in genere, al di fuori dell'orario di insegnamento. Per la partecipazione

a congressi e giornate di studio si applicano i seguenti criteri deliberati in sede collegiale:

- a) precedenza ai docenti con contratti a tempo indeterminato;
 - b) attinenza con le aree di insegnamento;
 - c) accettazione delle richieste compatibilmente con le esigenze di servizio;
 - d) spendibilità all'interno dell'istituto delle competenze acquisite.
5. Il personale che partecipa ad attività di formazione organizzate dall'Amministrazione Centrale e periferica del MIUR, nonché dall'Istituto è considerato in servizio a tutti gli effetti.
 6. Limitatamente al personale ATA, quando l'attività di formazione si svolgerà nell'orario di servizio ordinario, essa non darà luogo a trattamento economico aggiuntivo; quando, invece, avverrà fuori dall'orario di servizio, essa darà luogo a recupero delle ore prestate in eccedenza.
 7. Tutte le attività di formazione e aggiornamento dovranno essere certificate e costituiranno credito formativo per il personale interessato.
 8. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto delle priorità definite dal Piano Nazionale di Formazione dei docenti, sono annualmente ripartite per il 70% per le attività di formazione del personale docente e per il 30% per quelle del personale ATA, con una flessibilità in più o in meno del 10%.

Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA


1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata, approvata dal dirigente scolastico sentito il DSGA;
 - b) la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a) l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - b) l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 18 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 20.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. In caso di urgenza indifferibile è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati al comma 1, tramite qualunque supporto.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa è complessivamente costituito da:
 - a. fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. fondo per la valorizzazione del personale docente ex art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015;
 - c. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - d. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa derivanti da risorse non utilizzate nell'anno scolastico precedente;
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato, e allegato al presente contratto. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.
3. Per l'anno scolastico 2018/2019 il Fondo per la contrattazione integrativa è così determinato (Decreto Dirigenziale n. 9080 dell'11/12/2018):

Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (importi in € lordo dipendente) composto dalle assegnazioni per:	<u>Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 19270 del 28/09/2018</u>
Fondo per l'Istituzione Scolastica (FIS) ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 48.412,18
Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 6.269,69
Incarichi aggiuntivi del personale ATA	€ 2.549,43
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 29/11/2007)	€ 3.268,73
Compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.310,38
Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2, comma 2, quinta alinea CCNL 7/8/2014)	€ 184,57
TOTALE	€ 61.994,98



Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente ex art. 1, comma 126, della legge n. 107/2015 (importi in € lordo dipendente)	Assegnazione risorse finanziarie nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018
TOTALE	€ 16.389,86

TOTALE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (allegato1)	€78.384,74
---	-------------------

4. Gli eventuali fondi che saranno assegnati per le finalità di cui all'art 1, commi 592 e 593 della legge n. 205/2017 (*“valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali”*) saranno ripartiti mediante apposita sequenza contrattuale integrativa del presente contratto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del CCNI siglato il 1° agosto 2018, *“resta ferma la possibilità per la singola Istituzione Scolastica di definire, con la contrattazione integrativa di istituto, le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate nell'anno scolastico 2018/2019, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40”* del CCNL. Le risorse relative al Fondo per la contrattazione integrativa eventualmente rimaste disponibili al termine dell'anno scolastico 2018/2019, andranno ad incrementare il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico 2019/2020, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze di questa istituzione scolastica.

Art. 21 - Finalizzazione delle risorse del Fondo per la contrattazione integrativa e criteri per l'utilizzazione del personale

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per la contrattazione integrativa devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. L'accesso al Fondo per la contrattazione integrativa è regolato dai seguenti criteri generali:
 - a) **equità**: tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività che danno accesso al fondo, nella misura consentita dalle risorse finanziarie previste e dalla disponibilità personale;
 - b) **professionalità**: l'assegnazione alle attività aggiuntive e agli incarichi è disposta prioritariamente sulla base delle competenze certificate e/o maturate dal personale in servizio;
 - c) **continuità**: per lo svolgimento di specifici ruoli, per non vanificare le competenze già sviluppate e gli obiettivi già conseguiti;
 - d) **volontarietà**: libera adesione alle attività.

Nella individuazione delle attività da retribuire con il fondo verrà seguito il seguente ordine prioritario:

- **collaborazioni** sul piano gestionale-amministrativo e sul piano didattico;
- **formazione come ricerca-azione** intendendo gruppi ristretti di docenti che fanno opera di Ricerca - Studio e applicano con gli alunni i vari aspetti della Ricerca attraverso la sperimentazione di percorsi didattici di qualità. (Nuove Indicazioni – Scuola senza Zaino)
- **gruppi di studio-commissioni**, visti come cornice istituzionale necessari per avviare l'acquisizione di determinate competenze utili alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta formativa;
- **tutte le attività coerenti con il POF**, deliberate dal Collegio dei Docenti, a partire da quelle che vedono coinvolta **tutta la scuola** o la maggior parte di essa (organizzazione e socializzazione di manifestazioni varie). Art.86 CCNL '03 comma 2 lett. j).

- **attività aggiuntive di insegnamento** intendendo come attività d'insegnamento gli interventi didattici sistematici volti alla personalizzazione dell'offerta formativa o a "corsi specifici" di arricchimento dell'offerta formativa che prevedano la competenza specifica del docente relativamente al contenuto dell'insegnamento e alla tipologia delle specifiche attività, e che quindi prevedano modalità di progettazione, verifica e misurabilità delle competenze acquisite dagli alunni. Quanto sopra attraverso l'azione diretta/frontale del docente incaricato di attività aggiuntive, senza l'intervento di esperti esterni.

Per le suddette attività, sarà preferibile evitare l'eccessiva sovrapposizione di incarichi alle stesse persone di norma, non più di n. 5 incarichi per docente.

In sede di verifica finale, è possibile compiere operazioni di riequilibrio tra le diverse attività programmate, nei seguenti casi, previa intesa con la RSU:

Può essere ridistribuito, all'interno dei singoli gruppi di studio/commissioni o dei singoli progetti, il numero totale di ore previsto per lo specifico gruppo, a seconda dell'effettivo carico di lavoro/impegno dei singoli componenti.

Le somme previste per specifiche attività e non spese per la mancata realizzazione delle stesse possono essere prioritariamente reinvestite per le stesse attività.

Qualora per cause eccezionali e non prevedibili si verifichi che le attività **programmate esigano tempi e impegni superiori a quelli previsti, si riaprirà la contrattazione per verificare la possibilità di utilizzare risorse eventualmente disponibili o non utilizzate.**

Art. 22 – Finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica: criteri di utilizzazione del personale

1. Per quanto riguarda l'accesso a finanziamenti diversi dal Fondo per l'Istituzione Scolastica (PON, P.A., Aree a rischio ex art. 9 CCNL Comparto Scuola, avviamento alla pratica sportiva, etc.) sono stabiliti i seguenti criteri di individuazione e utilizzazione del personale:
 - a) possesso di titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento;
 - b) possesso di esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
 - c) possesso di esperienze professionali nel settore di pertinenza;
 - d) esperienza e certificazioni informatiche.

Art. 23 – Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti

1. Le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti saranno attribuite e retribuite nei limiti delle disponibilità finanziarie accertate.
2. Le ore eccedenti per le sostituzioni dei docenti sono conteggiate secondo le autorizzazioni firmate dal dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori.
3. Il Dirigente provvederà ad impegnare i docenti per la sostituzione dei colleghi assenti per assenze brevi e saltuarie, nel seguente ordine:
 - a) docenti non impegnati in attività didattica;
 - b) docenti con permessi brevi da recuperare;
 - c) docenti di potenziamento;
 - d) docenti disponibili ad effettuare ore di docenza eccedenti l'orario di servizio;
 - e) docenti di sostegno, in caso di assenza dell'alunno disabile, nello stesso giorno di assenza dell'alunno ove si presentasse la necessità;
 - f) docenti assenti durante il collegio dei docenti, i consigli di classe / interclasse, le riunioni di dipartimento che hanno l'obbligo del recupero, a meno che coperti da

certificati medici;

4. La sostituzione dei docenti assenti con coloro che hanno dato la disponibilità sarà effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) docenti della stessa classe/interclasse;
 - b) docenti della stessa disciplina del docente assente;
 - c) altri docenti.
5. I docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti:
 - a) ricevono apposita comunicazione di servizio e firmano per accettazione il registro attestante la prestazione richiesta;
 - b) svolgono la docenza in sostituzione del docente assente e, nel caso di docenza in classi di cui siano anche titolari, annotano l'attività svolta sul registro elettronico.
6. In tutti i casi di impossibilità a procedere alla sostituzione del personale assente con personale docente in servizio, si procederà con l'attribuzione di supplenze brevi e saltuarie e/o se conosciuto preventivamente il periodo di assenza, come per esempio la partecipazione a viaggi di istruzione, i gruppi classe entreranno dopo o usciranno prima se le ore coincidono con l'assenza del docente impegnato in viaggio di istruzione.

7. Assenze Docenti

1. Assenze ore di programmazione settimanale:

il personale docente della scuola primaria che per comprovate esigenze personali dichiara di non partecipare all'attività di programmazione didattica già pianificata, dovrà inoltrare apposita istanza al DS. almeno 1 giorno prima. Il DS valuterà la possibilità di spostare ad altra data l'incontro di programmazione (previo accordo con i colleghi dell'èquipe)

2. Assenze durante l'orario di servizio per improvviso malore o problemi di famiglia documentati:


nel caso in cui il dipendente sia costretto a lasciare la sede di lavoro, ovvero a non riprendere servizio in attività pomeridiana, di insegnamento o di programmazione, a seguito di malattia insorta e/o motivi personale, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale evidenza, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate con programmazione successiva. Se invece il certificato medico coincide con la giornata della parziale prestazione lavorativa, l'intera giornata sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà utilizzare successivamente le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.

3. Assenze da riunioni OO.CC.:

le assenze da riunioni OO.CC. devono rivestire il carattere di eccezionalità, essere richieste, di norma, al DS, documentate e successivamente recuperate in attività funzionali all'insegnamento, entro 30 gg., con modalità da concordare con il DS.

Art. 24 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.



CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Art. 25 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del Fondo per l'istituzione scolastica (FIS) pari ad € 48.412,18

1. sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Il Fondo per l'istituzione scolastica (FIS) sarà impiegato per retribuire le attività previste dell'art. 88 del CCNL 2006-2009 del 29/11/2007.
3. L'effettiva disponibilità del FIS per la contrattazione integrativa, dopo la deduzione delle indennità di direzione al DSGA ed al suo sostituto (per un massimo di 20 giorni di sostituzione nel corso dell'anno scolastico), è così definita:

	Importi in € (lordo dipendente)
Disponibilità FIS 2018/2019	€ 48.412,18
A dedurre: indennità di direzione (parte variabile) al DSGA	-€ 5.310,00
A dedurre: indennità di direzione al sostituto del DSGA (20 gg. di sostituzione)	////////////////////
FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2018/2019	€ 43.102,18

4. La quota del FIS disponibile per la contrattazione integrativa, come determinata al precedente comma 3, è così ripartita: 75% per le attività del personale docente, 25% per le attività del personale ATA, come descritto di seguito:

	Importi in € (lordo dipendente)	Percentuale
FIS disponibile per la contrattazione integrativa a.s. 2018/2019	€ 43.102,18	
Quota docenti	€ 32.326,63	75%
Quota ATA	€ 10.775,55	25 %
	€ 43.102,18	100%

5. La ripartizione, di cui al precedente comma, può essere variata entro un margine di flessibilità pari al 5% in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF e del PdM e compatibilmente con lo stato di attuazione del presente contratto.
6. In sede di informazione sull'attuazione del presente contratto verranno rese note tutte le eventuali operazioni di riequilibrio e redistribuzione delle risorse fra le diverse attività programmate resesi necessarie per cause eccezionali e non prevedibili.

Art. 26 - Ripartizione del Fondo per l'Istituzione scolastica: quota docenti

1. La quota del FIS spettante ai docenti, come definita nel precedente art. 24, comma 4, sarà divisa fra le seguenti voci:
 - a) supporto alle attività organizzative e amministrative del dirigente;
 - b) attività di coordinamento e di referenza.
 - c) Gruppi di studio-commissione e/o come ricerca-azione coerenti con il PTOF e il PdM, che vedono coinvolti tutto l'Istituto o la maggior parte di esso;

Per quanto possibile, le suddette attività saranno assegnate evitando l'eccessiva sovrapposizione di incarichi alle stesse persone.

2. Per l'a. s. 2018/2019 la quota di cui al precedente comma 1 è così suddivisa:

Supporto alle attività organizzative e amministrative del dirigente (art. 25 D.Lgs. n. 165/2001)	n. doc.	n. ore	imp. orario	lordo dipend.
Collaboratori DS	2	414	€ 17,50	€ 7.245,00
Figure di sistema	7	410	€ 17,50	€ 7.175,00
Attività di coordinamento				
Coord.ri consigli di classe	19	380	€ 17,50	€ 6.650,00
Coord.ri interclasse	5	100	€ 17,50	€ 1.750,00
Coord.ri intersezione	3	30	€ 17,50	€ 525,00
	TOTALE	510		€ 8.925,00
Attività di referenza				
Referenti Macro - Dipartimenti Storia-geogr	2	40	€ 17,50	€ 700,00
Referenti Macro - Dipartimenti Lingue straniere	2	40	€ 17,50	€ 700,00
Referenti Macro - Dipartimenti Matematica e Scienze	2	40	€ 17,50	€ 700,00
Referenti Micro Dipartim.i e Laboratori Musicale	2	30	€ 17,50	€ 525,00
Referenti Micro Dipartim.i e Laboratori Arte	1	20	€ 17,50	€ 350,00
Referenti Micro Dipartim.i e Laboratori Tecnologico	1	20	€ 17,50	€ 350,00
Referenti Micro Dipartim.i Team Tecnic	2	30	€ 17,50	€ 525,00
Referenti Micro Dipartim.i SPORT	1	15	€ 17,50	€ 262,50
Referenti Progetto Legalità	1	15	€ 17,50	€ 262,50

Ref. Micro Dip.e Lab.Cyberbullismo e Cittadinanza attiv	2	30	€ 17,50	€ 525,00
referenti aree sc. Infanzia	1	20	€ 17,50	€ 350,00
	1	16	€ 17,50	€ 280,00
	1	16	€ 17,50	€ 280,00
	1	16	€ 17,50	€ 280,00
Referenti Macro Progetti Lettura	2	30	€ 17,50	€ 525,00
REFERENTE NIV	1	40	€ 17,50	€ 700,00
REFERENTE TEATRO GENITORI	1	17	€ 17,50	€ 297,50
TOTALE		435		€ 7.612,50
GRUPPI DI STUDIO				
G.L.I. primaria	3	30	€ 17,50	€ 525,00
SS1G	3	18	€ 17,50	€ 315,00
Infanzia	2	12	€ 17,50	€ 210,00
TUTOR Docenti anno di prova	6	90	€ 17,50	€ 1.575,00
TOTALE		150		€ 2.625,00
GRUPPI DI FORMAZIONE COME RICERCA-AZIONE				
consigli di classe straord. SENZA ZAINO		32	130 € 17,50	€ 2.275,00
totale generale				€ 35.857,50
Importo Residuo				€ 13,86

Allegato 2

Art. 27 - Ripartizione del Fondo per l'Istituzione scolastica: quota ATA

1. La quota del FIS spettante al personale ATA, come definita nel precedente art. 24, comma 4, sarà divisa fra le seguenti voci:

		Ore	Importo	Tot. L. Dip.
Prestazioni in aggiunta all'orario d'obbligo	Ass. amm.vi	334	€ 14,50	€ 4.843,00
Prestazioni in aggiunta all'orario d'obbligo	Collaboratori Scolastici	474	€ 12,50	€ 5.925,00
TOTALE				€ 10.768,00
FIS Quota ATA				€ 10.775,55
Importo residuo				€ 12,45

Allegato3

[Handwritten signatures and initials]

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo possono essere remunerate con recuperi compensativi in alternativa alla corresponsione in tutto o in parte dei compensi di cui al precedente punto 4, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Eventuali somme residue saranno utilizzate per retribuire eventuali ulteriori attività che si rendesse necessario svolgere entro il 31 agosto 2019.

Art. 28 - Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

- Le Funzioni Strumentali assegnate a questa Istituzione sono n. 8. Il Collegio dei Docenti ha deliberato di identificare le Funzioni Strumentali, in coerenza con il PTOF dell'Istituzione scolastica, collegandole alle seguenti aree:

AREA	DOCENTE	loro dipendente
1 POF Prog. Curricolo unit. Etc	ANDRIOLA	€ 1.253,93
	CAFFIO	€ 1.253,94
2 Valutazione apprendimenti- Autoanalisi	GLIONNA	€ 1.253,94
3 Inclusione	DI NUNZIO	€ 1.253,94
	INGENITO	€ 1.253,94
TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI (ALLEGATO 4)		€ 6.269,69

Art. 29 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019 corrispondono a € 16.389,86
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: il compenso più basso non potrà essere inferiore al 2% dell'ammontare complessivo del fondo, quello più alto non potrà essere superiore al 11% dell'ammontare complessivo del fondo.

Art. 30 - Incarichi specifici del personale ATA

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Gli incarichi specifici sono intesi come prestazioni che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del PTOF, e non previsti espressamente nell'area di appartenenza.
3. Gli stessi potranno essere svolti non necessariamente oltre il normale orario di lavoro.
4. La distribuzione degli incarichi e la quantificazione economica tiene conto di:
 - a. disponibilità espressa dal personale;
 - b. competenze specifiche, titoli professionali e di studio, capacità tecniche possedute;

- c. reparti e compiti già affidati;
d. tipologia di incarico.
5. La retribuzione sarà vincolata alla verifica dell'effettivo svolgimento e alla valutazione, da parte del Dirigente e del DSGA, dei risultati raggiunti.
6. Per l'anno scolastico 2018/2019 saranno assegnati e compensati i seguenti incarichi specifici del personale ATA:

MOF 2018/2019	INCARICHI SPECIFICI Disponibilità	€ 2.549,43	45% AA = € 1.147,24	
	LORDO STATO	€ 3.383,09	55% CS= € 1.402,19	
COLLABORATORE SCOLAST.	INCARICHI SPECIFICI	IMPORTO		
CIRILLO GENNARO	Assistenza alunni diversamente abili e cura igiene personale. Organizzazione interventi di primo soccorso.	Ex art.7 1^posizione		
DRISENO CIRO	Supporto didattico amministrativo: duplicazione atti, assistenza progetti, laboratori, circolari, ufficio postale, piccola manutenzione dell'Istituto	Ex art.7 1^posizione		
PETARO GIOVANNI	Addetto alla piccola manutenzione dell'Istituto e servizi esterni	Ex art.7 1^posizione		
SANTORO MICHELA	Assistenza alunni diversamente abili e cura igiene personale. Addetto a piccola manutenzione	Ex art.7 1^posizione		
LIUZZI STEFANO	Assistenza alunni diversamente abili e cura igiene personale. Organizzazione interventi di primo soccorso. Riordino archivi del plesso	Ex art.7 1^posizione		
COLELLA CARMELA	Assistenza alunni infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale in particolare alunni diversabili. Organizzazione interventi di primo soccorso	Da definire in base alle risorse MOF 2018-2019 e alla Contrattazione di Istituto	proposta	
DONATONE COSIMA	Assistenza alunni nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale in particolare alunni diversabili. Organizzazione interventi di primo soccorso		€ 200,00	€ 265,40
GIUNGATO MICHELINA	Assistenza alunni nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale in particolare alunni diversabili. Organizzazione interventi di primo soccorso		€ 200,00	€ 265,40
PIGNATELLI PATRIZIA	Assistenza alunni nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale in particolare alunni diversabili. Organizzazione interventi di primo soccorso		€ 200,00	€ 265,40
TOSCANO CARMELA	Assistenza alunni diversamente abili e cura igiene personale. Organizzazione interventi di primo soccorso.		€ 200,00	€ 265,40
IANNIBELLI FRANCESCO	Supporto Tecnologico amministrativo e didattico. Supporto utilizzo palestra		€ 200,00	€ 265,40
DE PASQUALE ROSANNA	Assistenza alunni nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale in particolare alunni diversabili. Organizzazione interventi di primo soccorso		€ 200,00	€ 265,40
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	INCARICHI SPECIFICI		tot. coll. Scol.	€ 1.400,00

G. Nelli

DE BENEDICTIS INNOCENZA	Tutoraggio colleghi di settore, pratiche relative alla posizione giuridica dei docenti	Art. 7 CCNL 20014/2006			
CAPONERO ANGELA	Pratiche relative alla posizione giuridica ed economica del personale docente infanzia e pers. ATA (ricostruzioni carriera, mod. PR1, PA04 domande pensionamento etc.)	Art. 7 CCNL 20014/2006			
SANTO DANIELA	Riordino e archiviazione atti, unificazione fascicoli protocollo c/o plesso Leonida	Art. 7 CCNL 20014/2006			
FABBIANO ROSA	Pratiche relative alla posizione giuridica ed economica del personale docente PRIMARIA(ricostruzioni carriera, mod. PR1, PA04 domande pensionamento etc.)		€ 200,00	€ 265,40	
DE FELICE FRANCESCO	Viaggi e visite guidate: collaborazione col personale docente, contatti con agenzie viaggi, ditte trasporti e altre attività turistiche. Predisposizione elenco viaggi e contratti	Da definire in base alle risorse MOF 2018-2019 e alla Contrattazione di Istituto	€ 200,00	€ 265,40	
PALUMBO LUCIANA	Riordino F.P. alunni; inserimento fascicoli disabili su piattaforma, sistemazione anagrafe alunni ARGO		€ 200,00	€ 265,40	
LOTITO LAURA	Sostituzione DSGA; attività di coordinamento tra i settori delle attività amm.ve		€ 547,24	€ 726,19	
Allegato 5			TOTALE AA	€ 1.147,24	€ 1.522,39
			TOT. GENERALE	€ 2.547,24	€ 3.380,19

Art. 31 – PROGETTI finanziati con Fondi Programma Annuale 2018 vedi allegato 6

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 19 intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso ai sensi del presente contratto devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.